



CIRCOLARE N° 35-2016 DEL 28 GIUGNO 2016

MINISTERO DELL'INTERNO
DM 8 giugno 2016 (GU 23 giugno 2016, n. 145)
NUOVO DECRETO DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI UFFICI

Il Ministero dell'interno ha emanato il decreto 8 giugno 2016 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Entrerà in vigore il **23 luglio prossimo** il D.M. Interno 8 giugno 2016, con il quale il Ministero ha definito, nell'ambito delle norme tecniche di cui al D.M. Interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio.

Tale decreto fa riferimento a:

D.M. Interno 22 febbraio 2006 (G.U. 2 marzo 2006, n. 51)	approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici
D.M. Interno 3 agosto 2015 (G.U. 20 agosto 2015, n. 192)	Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Le attività di ufficio comprese nel campo di applicazione del decreto (art. 2) sono quelle individuate con il numero 71 dall'allegato 1 del DPR n. 151/2011, sia esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto sia di nuova realizzazione. Le norme tecniche approvate 1 si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi del **DM 22 febbraio 2006**.

Per raccordare il nuovo decreto con la normativa esistente, esso introduce modifiche al DM interno 3 agosto 2015:

- 1) allegato 1: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.4 - Uffici», contenente le norme tecniche specifiche;
- 2) all'elenco delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi cui il decreto è alternativo (art. 1, comma 2) è aggiunta la lettera i), cioè il DM interno 22 febbraio 2006;
- 3) art. 2, comma 1 (campo di applicazione): dopo il numero «70» è inserito il numero «71».

Le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio sono contenute nell'allegato 1 al decreto stesso.